



OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Pontey.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 616 del 27 febbraio 2020, con il quale il dott. Pio Porretta è stato nominato Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta, competenti nei settori della protezione civile e dalla sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 648 del 9 marzo 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”*;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto nel D.L. n. 6/2020, sopra citato, articolo 1, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, e all'articolo 2 che tra l'altro dispone *“ulteriori misure di gestione dell'emergenza”* che le autorità competenti possono adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 104 dell'11 marzo 2020, con la quale è stata ordinata la chiusura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche, dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità;
- n. 111 del 15 marzo 2020, con la quale sono stati regolamentati gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dal territorio ed è stato disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio regionale;
- n. 115 del 19 marzo con il quale sono state disposte le misure di contenimento per l'accesso dei pazienti agli ambulatori dei Medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta, la ricettazione, l'abolizione della Guardia Interdivisionale Medica e il precetto di tutto il personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche;

- n. 116 del 19 marzo, con la quale è stata disposta la chiusura dei cantieri e sono state previste ulteriori misure di limitazione degli spostamenti e di contrasto di forme di assembramenti di persone;

VISTO il proprio decreto n. 114 del 17 marzo 2020, con il quale il dott. Luca Montagnani, Direttore della Struttura Complessa anestesia, rianimazione ed emergenza territoriale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, è stato nominato Coordinatore per la gestione di tutte le attività di carattere sanitario nell'ambito del modello organizzativo di Protezione civile regionale finalizzato alla gestione del rischio epidemiologico da COVID-19 in stretto contatto con il Soggetto attuatore;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate nuove misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 *"Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale, con un coinvolgimento della totalità dei Comuni valdostani, fra i quali in modo particolare il Comune di Pontey;

PRESO ATTO della nota dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, Dipartimento sanità e salute del 19 marzo 2020, assunta in pari data al prot. n. 1328/PC, con la quale è stata rappresentata la forte criticità segnalata dal Direttore della struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, Dott.ssa Marina Giulia Verardo, relativamente a detto Comune, che vede coinvolti a tale data complessivamente 22 casi positivi da COVID-19, con l'attesa dell'esito relativo ad ulteriori 10 tamponi;

ATTESO che con la suddetta nota si precisa che, in tale emergenza sanitaria, è stata coinvolta la microcomunità per anziani - dove 14 ospiti ed un operatore socio sanitario (OSS) sono risultati positivi e presso la quale si è registrato un decesso - e il Gruppo appartamento Utenti Psichiatrici, dove un utente è risultato positivo;

ATTESO, altresì, che il Comune di Pontey risulta il primo Comune del territorio regionale in cui, a partire dal 4 marzo 2020, si sono verificati casi positivi, nonché un decesso presso la microcomunità per anziani;

CONSIDERATO il potenziale rischio di ulteriore diffusione nell'ambito del territorio comunale e della possibile diffusione alle aree limitrofe, già in parte coinvolte;

RITENUTO che, a fronte di quanto sopra evidenziato dall'autorità sanitaria, risulta necessario adottare misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale per il Comune di Pontey, al fine di:

- ridurre, all'interno del territorio comunale di Pontey, ogni opportunità di socializzazione;
- contenere il più possibile la mobilità delle persone ivi residenti;
- limitare al massimo la circolazione delle persone in entrata ed in uscita dal territorio comunale;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

UDITO il Sindaco di Pontey;

PREVIO parere favorevole dell'Unità di crisi;

SU PROPOSTA del Soggetto Attuatore, nominato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 27 febbraio 2020;

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, **a decorrere dalle ore 00.00 di lunedì 23 marzo 2020**, con riferimento al territorio del Comune di Pontey, sono adottate le seguenti misure:
 - a) il divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Pontey da parte di tutti gli individui comunque presenti nello stesso;
 - b) il divieto di accesso al territorio comunale di Pontey;
 - c) è consentito il rientro al domicilio o alla residenza all'interno del Comune per chi al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse al di fuori dello stesso;
 - d) l'accesso pedonale e veicolare è consentito presso un unico varco presidiato dalle Forze dell'Ordine, come da mappa in allegato, ad eccezione di particolari situazioni nelle quali sarà consentito l'accesso per il tramite di altri varchi presidiati opportunamente individuati;
 - e) la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
 - f) la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune anche ove le stesse si svolgano fuori dallo stesso;
 - g) la sospensione di tutte le attività imprenditoriali, produttive e commerciali presenti - ad esclusione dei presidi sociosanitari esistenti, che osserveranno in ogni caso le misure già adottate, e delle attività veterinarie - nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
 - h) la fornitura e la consegna dei beni di prima necessità, quali alimenti e farmaci, sarà garantita esclusivamente dalle aziende autorizzate dal Sindaco o, nell'ambito del Centro Operativo Comunale (COC) attivato dal Sindaco, mediante la funzione di supporto "Assistenza alla Popolazione" in capo alla Croce Rossa Italiana;
 - i) con riferimento ai divieti di spostamenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo potrà essere esentato, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Pontey, il personale impiegato nelle strutture, nelle attività e nei servizi indicati al punto g) del presente articolo;
 - j) l'obbligo di accedere ai servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità presenti nell'area interessata indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;
 - k) la soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici e la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri e pubblico locale, anche non di linea, nell'area interessata, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità, così come regolamentato;
 - l) sarà comunque garantito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle aziende autorizzate dal Sindaco;
 - m) la chiusura al pubblico dei luoghi di culto;
 - n) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e conservazione delle ceneri a seguito di cremazione delle salme;

- o) il Presidente della Regione, d'intesa con le autorità competenti, potrà individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- p) le misure di cui sopra non si applicano - fatta salva la rigorosa osservanza delle misure di cui ai rispettivi protocolli operativi in materia di tutela della salute - al personale sanitario o equiparato, di Protezione civile, ai Volontari della Croce Rossa Italiana, al Volontariato organizzato della Protezione Civile, al Sindaco del Comune di Pontey o suo delegato, al personale delle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo Forestale della Valle d'Aosta e la Polizia Locale del Comune di Pontey, del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco nonché delle Forze armate impegnate nell'emergenza;
- q) il Presidente della Regione, sentiti il Sindaco del Comune di Pontey, il Direttore della struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e il soggetto attuatore, può disporre deroghe motivate per esigenze di carattere sanitario o di particolare e documentata necessità;
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
3. La presente ordinanza ha validità **dalle ore 00.00 a.m. di lunedì 23 marzo 2020** fino a nuovo provvedimento;
4. La presente ordinanza:
- è notificata al Sindaco del Comune di Pontey, per esecuzione;
 - è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo forestale della Valle d'Aosta e la Polizia locale del Comune di Pontey, alle Forze armate e al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, per notizia e/o per esecuzione;
 - è comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Dirigente della Struttura Enti Locali, al Commissario dell'Azienda USL, alla Croce Rossa Italiana e al Volontariato organizzato di Protezione civile per notizia;
 - è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
 - è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, sul sito istituzionale del Comune di Pontey e sul Bollettino Ufficiale della Regione; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione
Renzo Testolin

Allegato n. 1: mappa di delimitazione dell'area interessata dalle misure della presente ordinanza